

# Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 292/A VI Legislatura

D. D. L. N. 17 DELL'1/9/1998

"DEFINIZIONE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E VENDITA DI BENI DI RIFORMA FONDIARIA E PER DI -  
SMISSIONI PATRIMONIALI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI"



# REGIONE PUGLIA

2.


## ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA SETTORE RAGIONERIA UFFICIO IMPEGNI

Alla Segreteria della  
Giunta Regionale

Sede

Alla Segreteria della  
Presidenza della G. Regionale

Sede



All' Ufficio Legislativo  
della Giunta Regionale

Sede

All' Assessorato AA.GG  
Settore Demanio e Patrimonio

Sede

Prot. n° 20/P/3233 /U.I. del 10 LUG. 1998

**OGGETTO:** S.D.D.L. "Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di Enti Pubblici.

*(L.R.17/77 art.20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6)*

- 1. Si trasmette, in allegato, lo schema di proposta di Legge in argomento, Munito del visto di questo Settore.
- 2. Integrato con la norma finanziaria riportata sotto l'art.24.



- 1 -

Il Coordinatore  
(dr. Carlo Siciliani)



# REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "C" D.G.R. 395/94

## ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

SETTORE RAGIONERIA  
UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA

Settore proponente:

D.D.L.: Procedure definizione vendita beni R.F e  
dismissioni patrimoniali in favore Enti  
Pubblici.

### REFERATO TECNICO

(art. 20 L.R. 17/77 modif. dalla L.R. 9/93)

**Spesa prevista e fonti di finanziamento:**

Capitolo/i di Entrata:	CNI	10.000.000.000
	CNI	10.000.000.000


**Capitolo/i di Spesa:**

**Spesa riferita al presente bilancio:**

Spesa riferita ai bilanci futuri: N.N.  
(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Note: I provvedimenti sono stati calcolati sui valori stimati  
dall'UTE. La spesa sarà effettuata nei limiti delle entrate  
accertate.

Dirigente Settore/Ufficio




Parere del Settore Ragioneria:

- Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato
- Parere negativo per:



- 2 -

Dirigente Settore/Ufficio

  
Il Dirigente Coordinatore  
del Settore Ragioneria  
Dott. Carlo SICILIANI



# Regione Puglia

4.

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 10/064VUL

Bari, 20 luglio 1998

DLRS/98/00034

Alla Segreteria della Presidenza  
della Giunta regionale

e, p.c.

Al Settore Demanio e Patrimonio

LORO SEDI

Oggetto: D.D.L. avente ad oggetto <<**Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di Enti Pubblici**>>.

Iscrizione all'o.d.g. della G.R.

Si invia, per l'iscrizione all'o.d.g. della Giunta regionale, il testo del ddl di cui all'oggetto, vistato dal Settore Ragioneria.

Questo Ufficio non ha osservazioni da formulare, avendo collaborato alla predisposizione del testo normativo.

IL COORDINATORE  
(Dott. Pasquale Rutigliani)





# Regione Puglia

5.

ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI  
SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO  
"GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

**Schema di disegno di legge :**

**<<DEFINIZIONE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E VENDITA DI BENI  
DI RIFORMA FONDIARIA E PER DISMISSIONI PATRIMONIALI IN  
FAVORE DI ENTI PUBBLICI>>**



-3-





# Regione Puglia

ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI  
SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO  
"GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

## RELAZIONE

### PREMESSA

L'art.24 della legge 8 maggio 1998, n.146, pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n.110 del 14 maggio, consente alle Regioni di adeguare alle realtà locali la normativa di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n.386 relativa ai beni immobili di riforma fondiaria.

**Il trasferimento delle funzioni normative in materia è esercitabile entro gg. 120 dalla entrata in vigore della legge. Viene cioè a scadere, improrogabilmente, il 12 settembre 1998.**

Cogliendo la possibilità offerta dal legislatore nazionale, con l'allegato disegno di legge si è inteso approntare una strumentazione giuridica idonea a superare le specifiche e complesse problematiche insorte in Puglia relativamente a tali beni che, di fatto, hanno ad oggi impedito di concludere "i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria".

Con il d.d.l., articolato in due distinti titoli, si è inteso anche predisporre contestuale e specifica disciplina normativa in ordine alla utilizzazione dei proventi di un gruppo di beni alienabili, anche non di riforma fondiaria, prevedendone l'impiego in iniziative finalizzate al sostegno della occupazione e, prioritariamente, ad un organico programma di valorizzazione e sistemazione dei restanti beni di proprietà regionale.



- 4 -





# Regione Puglia

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

7.

### ILLUSTRAZIONE ARTICOLATO TITOLO I

La normativa contenuta nei n.19 articoli che compongono detto titolo disciplina:


- - le modalità di definizione delle procedure di assegnazione ai manuali abituali coltivatori della terra delle unità produttive e delle loro pertinenze (artt. 2/11)
- - la destinazione dei beni di riforma fondiaria di pubblico generale interesse (art.12);
- - le dismissioni in favore di terzi dei beni alienabili (art.13)

Dei successivi articoli dal n.14 al n. 19:

- gli artt. 15 e 16 contengono, rispettivamente, normative innovative in materia di cessione alle cooperative agricole di terreni ed impianti collettivi, o risolutive della problematica relativa all'abusivismo edilizio sui terreni della riforma fondiaria;
- gli artt.14, 17, 18 e 19 disciplinano, rispettivamente, la materia delle concessioni d'uso sui beni della riforma, le modalità di classificazione di detti beni, i limiti di applicabilità della nuova normativa, la definizione dei contenziosi pendenti.

In particolare:

- negli artt. dal n.1 al n.5 sono stati fissati e/o precisati criteri e modalità procedurali di determinazione dei prezzi di cessione dei terreni e delle loro pertinenze in favore dei manuali coltivatori della terra, o loro eredi, che consentiranno di superare l'attuale situazione di stallo, o di contenzioso, determinatasi per effetto di indirizzi interpretativi ed applicativi conseguiti alla entrata in vigore della legge n. 386/76, ed alla disposta abrogazione dell'art.17 della precedente legge n.230/50 in materia di determinazione del prezzo di assegnazione del fondo; e, inoltre, all'art.4, comma 7, è stata prevista la possibilità di cessione anche dei terreni agricoli interessati da limitato e specifico abuso edilizio (opere complementari e funzionali all'agricoltura);



- 5 -





# Regione Puglia

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

- con l'art. 6 è stata estesa la possibilità di affrancazione del fondo da parte degli eredi dell'assegnatario deceduto, oltre i ristretti limiti interpretativi imposti dall'art. 10 della legge n. 386/76;
- con l'art. 7 è stata prevista, inequivocabilmente, la cessazione di ogni vincolo, divieto e limitazione gravante sui fondi assegnati alla scadenza del trentesimo anno, in conformità di quanto previsto dalla legge 19 febbraio 1993, n. 191 in materia di frazionamento (per atto "inter vivos" o "mortis causa"), impedendo in tal modo indirizzi interpretativi o applicativi diversi cui ha dato luogo la generica formulazione dell'art. 19 della L.R. n. 11/88 (perpetuità del vincolo); è stato mantenuto, viceversa, il vincolo della inalienabilità decennale previsto dall'art. 28, comma 2 della legge 26 maggio 1965, n. 590, riferito alla data di valutazione del prezzo, al fine di impedire operazioni speculative di compra-vendita dei terreni assegnati;
- all'art. 8 è stata disciplinata la cessione dei terreni che, per effetto di intervenuta modificazione della strumentazione urbanistica, hanno perduto la loro destinazione agricola, prevedendo il completamento della procedura di definito trasferimento, mediante riscatto o affrancazione, solo in presenza di un contratto di assegnazione e vendita; in mancanza, privilegiando nell'acquisto il possessore del fondo o della parte di fondo interessata dalla trasformazione urbanistica, ma al prezzo stabilito dal comma 2 dell'art. 11;
- i successivi artt. 9-10-11 disciplinano le modalità di riacquisizione e riassegnazione delle unità produttive tornate in disponibilità

La destinazione e la dismissione dei beni di riforma fondiaria non configurabili come unità produttive (podere e quote) o pertinenze delle stesse (case coloniche, quote integrative, pozzi poderali non di pubblico generale interesse, ecc.), sono rispettivamente disciplinate dal successivo articolo 12, ove di pubblico generale interesse, e dall'art. 13 ove, non rivestendo tale funzione, la loro alienazione onerosa in favore di soggetti terzi appare la via obbligata.

La disciplina contenuta nell'art. 12 prevede il trasferimento di tali beni e, specificamente, delle opere pubbliche (quali strade, acquedotti rurali, pozzi di pubblico generale interesse, ecc.) agli enti per legge tenuti alla loro gestione, contestualmente prevedendo il concorso economico della Regione nelle spese di adeguamento o ristrutturazione di dette opere sotto forma di contribuzione finanziaria, a valere sui proventi delle alienazioni, o di trasferimento di ulteriori beni, secondo intese da definire con detti enti.

La possibilità prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 della Legge n. 386/76 è stata contenuta entro ambiti molto ristretti, essendo stata limitata







# Regione Puglia

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

portata del trasferimento a titolo gratuito ai soli beni originariamente destinati a fini di assistenza, educazione e culto, purchè utilizzabili per tali finalità.

Per tutti i restanti beni di riforma fondiaria è prevista, all'art. 13, la dismissione a titolo oneroso secondo procedura concorsuale di pubblica gara, con la eccezione:

- dei beni richiesti in cessione onerosa, a prezzo UTE, da enti pubblici;
- dei beni in possesso di soggetti terzi, a prezzo UTE, al netto dei miglioramenti apportati;
- dei beni in corso di vendita, al prezzo risultante dal contratto preliminare o dallo scambio di lettere d'intenti;
- dei beni destinati ad uso abitativo, a prezzo ridotto, ai sensi della legge n.560/1993.

Analogamente a quanto previsto al precedente art.4, comma 7 per le unità poderali interessate da fenomeni di abusivismo edilizio, le cessioni previste dall'art. 13 potranno aver luogo anche in presenza di violazione delle norme urbanistiche da parte del richiedente, indipendentemente dalla intervenuta o meno sanatoria o condono delle opere abusive realizzate, costituendo oggetto negoziale il bene nello stato di fatto e di diritto originario, da trasferire con relativa accessione di "inaedificatio".

Il successivo **articolo 14** estende ai beni della riforma fondiaria il regime concessorio contenuto nella legge regionale n.27/95 in materia di beni regionali, trattandosi di beni aventi natura di indisponibilità, ai sensi di quanto sancito con sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Sezione I Civile n. 5024 in data 19 gennaio 1987.

Atteso il contenuto significativamente modificativo della disciplina dettata al 1° comma dell'art.11 della legge n.386/76, relativamente alle cessioni in favore di cooperative agricole di terreni ed impianti collettivi, si è ritenuto doveroso formulare in apposito e distinto **articolo di legge n.15** la nuova normativa che, indubbiamente meno favorevole al movimento cooperativo, vuole rappresentare un primo passo sulla via del passaggio da una agricoltura sovvenzionata ad una agricoltura sostenuta.

Si è ritenuto altresì opportuno di formulare apposito e distinto **articolo di legge n. 16** per la disciplina risolutiva della specifica problematica dell'abusivismo edilizio su quei terreni della riforma che, pur conservando la originaria destinazione agricola, per vincolo urbanistico, hanno di fatto perduto la loro utilizzabilità agricola, proprio e per conseguenza della intensa edificazione sugli stessi abusivamente



- 7 -





# Regione Puglia

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

realizzata. La soluzione legislativamente proposta, prendendo atto di una situazione di fatto esistente e maturata nel corso degli anni, mira a rimuovere solo gli ostacoli alla alienabilità di tali beni derivanti dai vincoli di destinazione agricola previsti dalle leggi in materia di riforma fondiaria, nell'ambito del potere normativo attribuito dalla legge n.146/98 relativamente a tali immobili, e non già a sanare urbanisticamente abusi, nè tampoco a modificare destinazioni urbanistiche che si appartengono alla esclusiva competenza dei Comuni. Non solo. Il riguardo avuto alla reale utilizzazione fatta di terreni destinati all'agricoltura, ma di fatto edificati, assunto "a ratio" giustificativa della prevista loro alienabilità in favore dei possessori (non manuali ed abituali coltivatori della terra), ha indotto parallelamente, e per naturale e logica conseguenza, a disciplinare la cessione non già al prezzo previsto per i lavoratori della terra, ma a quello previsto dall'art.11, comma 2.

I successivi articoli del titolo primo disciplinano, rispettivamente:

- l'art. 17 la classificazione dei beni, rinviando alla Giunta la determinazione delle relative modalità;
- l'art.18 la estensione della normativa contenuta nella legge a tutti i beni acquisiti in forza delle leggi in materia di riforma fondiaria;
- l'art.19 la definizione, secondo le nuove norme, dei numerosi contenziosi insorti relativamente ai beni della riforma fondiaria.





# Regione Puglia

11.

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

### ILLUSTRAZIONE ARTICOLATO TITOLO II

Come fatto cenno in premessa, il titolo II contiene la disciplina normativa in ordine alla alienazione di un gruppo di beni, anche non di riforma fondiaria, richiesti in cessione da Pubbliche Amministrazioni, ed alla successiva utilizzazione dei proventi della stessa.

Nello specifico:

- l'art. 20 contiene la indicazione degli immobili richiesti in cessione onerosa, e l'ente pubblico interessato all'acquisto;
- l'art. 21 prevede le modalità di determinazione e di corresponsione del prezzo di vendita o di permuta.
- l'art. 22 prevede le modalità di programmazione delle iniziative previste al comma 1 del precedente art.20, da fronteggiare con il ricavato delle alienazioni, destinando il 50 % delle risorse realizzate ad interventi di riqualificazione patrimoniale mirata al riutilizzo di beni suscettibili d'impiego in idee d'impresa.
- l'art.23 , infine, correlandosi a quanto previsto al precedente articolo 22, comma 2, relativamente alla riqualificazione di immobili mirata al loro successivo reimpiego in idee d'impresa, prevede la stipula di accordi di collaborazione con le agenzie di promozione di lavoro e d'impresa previste dalle leggi dello Stato.



- 9 -





# Regione Puglia

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

### <<DEFINIZIONE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E VENDITA DI BENI DI RIFORMA FONDIARIA E PER DISMISSIONI PATRIMONIALI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI>>

#### TITOLO I

#### BENI ED OPERE DI RIFORMA FONDIARIA

##### Art. 1

##### Premessa

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria sono disciplinati dalle norme contenute nel presente titolo.

##### Art. 2

##### Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze

1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto - coltivatrici, è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui al successivo articolo 3, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti :

- a) sia stato possessore dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386 ;
- b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data, sono alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge od a situazione di fatto.



- 10 -

Il Dirigente Coordinatore  
del Settore Regionaria  
(Dott. Carlo SECILIANI)





# Regione Puglia

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

consolidata da almeno un decennio, al prezzo ed alle condizioni di cui al successivo articolo 4, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

3. All'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della Gestione speciale della Riforma Fondiaria sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso E.R.S.A.P., degli Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura o degli enti mutualistici ed assicurativi o di altri uffici pubblici.

4. In caso l'originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo ed alle condizioni di cui all'articolo 3 o dell'articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (discendente diretto del richiedente o coniuge), sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra di cui al richiamato articolo 16 della legge n. 230 del 1950.

### Art. 3

#### Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

- a) indennità di espropriazione corrisposta al proprietario ridotta di un terzo;
- b) la somma corrispondente ai due terzi:
  - dei costi delle opere realizzate dall'ente di sviluppo, al netto dei contributi statali;
  - dei pagamenti di indennità miglioratorie per lodo arbitrale.

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi delle precedenti lettere a) e b), devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.



- 11 -

il Dirigente Coordinatore  
del Settore Regionale  
(Dott. Carlo S. G. J. A. B.)





# Regione Puglia

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

3. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 viene effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di cinque anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui dal presente articolo sono valide se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dal successivo articolo 4.

### Art. 4

#### Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi del precedente articolo 2, comma 2, è determinato valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione provinciale prezzi competente per territorio, con riferimento all'anno di inizio del possesso dell'unità produttiva, maggiorando il relativo importo del costo rivalutato delle eventuali opere realizzate dall'Ente di sviluppo dopo tale data.

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'Ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.


3. Il prezzo complessivo deve essere sottoposto al giudizio di congruità dell'Ispettorato per l'Agricoltura competente per territorio.

4. E' data facoltà al richiedente di optare per il minor prezzo tra quello come sopra determinato, maggiorato degli interessi legali a decorrere dall'inizio del possesso, risultante da atti ufficiali, e quello corrispondente al valore attuale del fondo non migliorato, determinato dal competente Ispettorato per l'Agricoltura, previo rimborso degli oneri fondiari dalla data di possesso.



- 12 -

Il Dirigente Coordinatore  
del Settore Affari Generali





# Regione Puglia

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

5. Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dell'acquirente, può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

6. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono valide se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della Riforma Fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le vigenti norme.

7. Ove l'unità poderale da cedere sia stata interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo viene determinato al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dall'assegnatario.

### Art. 5

#### Integrazioni e pertinenze di unità produttive

1. Eventuali quote integrative di terreno nonché le pertinenze (case coloniche, pozzi, ecc.) delle unità cedute, possedute alla data del 23 giugno 1976, sono alienate con le modalità ed al prezzo previsti dall'articolo 3. Le quote integrative e le pertinenze delle unità produttive possedute dopo la medesima data sono alienate con le modalità ed al prezzo previsti dall'articolo 4.

### Art. 6

#### Affrancazioni

1. Il disposto del comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando l'assegnatario originario sia deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge, e comunque dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione.

2. E' riconosciuta, altresì, agli eredi legittimi dell'assegnatario la facoltà di affrancare pro-indiviso l'unità produttiva pagando, in unica



- 13 -

Il Dirigente  
di  
10/11/76





# Regione Puglia

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

soluzione, le annualità di ammortamento non corrisposte dal loro dante causa nonché tutti gli altri debiti eventualmente gravanti sull'unità produttiva.

### Art. 7

#### Limitazioni, vincoli e divieti

1. Le limitazioni, i vincoli ed i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini più brevi, al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore.

2. Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso non siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita, si applica anche nel caso in cui l'acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali. Il computo del decennio va effettuato dalla data presa a base per la valutazione del prezzo dell'unità produttiva.

### Art. 8

#### Variazioni strumenti urbanistici

1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico del Comune muti l'originaria destinazione agricola dell'agro in cui ricade il fondo si applicano le seguenti disposizioni:

- a) quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata, preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 386/1976;
- b) per i terreni per i quali risulta già stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione non pregiudica il diritto al riscatto o affrancazione da definire alle condizioni previste nello stesso contratto.


### Art. 9

#### Ripresa di possesso di unità produttive



- 14 -

Il Dirigente  
G. R. Puglia  
17/01/1976



11





# Regione Puglia

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

1. Alla ripresa di possesso dei terreni a seguito di rinunzia, rifiuto del prezzo di vendita, revoca, annullamento del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza di requisiti, si procede con decreto dell'Assessore regionale competente.

### Art. 10

#### Revoca assegnazione terreni e annullamento contratti di vendita

1. In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell'assegnazione o l'annullamento del contratto di vendita sono disposti, con provvedimento motivato della Giunta regionale, limitatamente alla superficie interessata all'abusivismo edilizio.

### Art. 11

#### Criteri di assegnazione

1. Le unità produttive in disponibilità vengono assegnate prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

### Art. 12

#### Beni di pubblico generale interesse

1. Le opere, i terreni ed i fabbricati di riforma fondiaria di pubblico generale interesse sono rispettivamente acquisiti, in relazione alla loro destinazione d'uso, al demanio o al patrimonio indisponibile regionale.


2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede al trasferimento delle opere di pubblico interesse agli enti per legge tenuti alla loro gestione.

3. Previa intesa con gli enti destinatari, la Giunta regionale determinata la misura del concorso regionale nei costi di ristrutturazione ed adeguamento delle opere da trasferire, a valere sui proventi delle alienazioni dei beni della riforma, o da attribuire mediante conferimento diretto e gratuito di ulteriori beni di equivalente valore economico.



- 15 -

Il Dirigente Coordinatore  
del C.A.P.



12



# Regione Puglia

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

4. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in favore degli enti di cui all'ultimo comma dell'art.11 della Legge n.386/76 esclusivamente i beni originariamente destinati ed utilizzabili per fini di assistenza, educazione e culto.

### Art. 13

#### Beni non di pubblico generale interesse

1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonee ad uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall'UTE.

2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di ente pubblico, a prezzo determinato dall'UTE.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1°, è autorizzata la alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di stima determinato dagli Uffici tecnici erariali territorialmente competenti, al netto delle migliorie apportate, purchè documentata la relativa spesa.

4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi da almeno un decennio.

5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al comma 2 dell'art.11 della Legge n.386/76 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere d'intenti.

6. A richiesta dell'acquirente, il pagamento del prezzo può essere dilazionato, sino a due terzi del suo importo, in dieci annualità costanti maggiorate del saggio d'interesse legale corrente all'atto della stipula.

7. Ove il bene da cedere sia stato interessato da violazioni di norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla interven



- 16 -

Il Dirigente Coordinatore  
del Settore Regionale  
Dott. Carlo S. S. S.





# Regione Puglia

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

meno sanatoria ed il relativo prezzo è determinato in relazione al valore attuale del bene, al netto dell'incremento derivante dalle opere abusive realizzate.

8. Ai concessionari o locatari di fabbricati destinati ad uso di abitazione e loro eredi, che siano in regola con il pagamento dei relativi canoni, come determinati dall'ERSAP, si applica l'abbattimento del 20% del prezzo d'acquisto, come determinato dall'UTE, ai sensi del comma 10 dell'articolo unico della Legge n. 560/1993.

### Art. 14

#### Concessioni temporanee

1. I beni non disponibili della Riforma fondiaria possono essere ceduti temporaneamente in concessione secondo la disciplina prevista dalla legge n. 27/1995 e relative disposizioni applicative emanate dalla Giunta regionale.

2. La misura dei canoni relativi alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sarà adeguata alla normativa di cui al comma 1 a cura degli uffici competenti della Riforma fondiaria.

3. In caso di deliberata cessione del bene in favore del concessionario, il canone di concessione deve essere corrisposto fino al pagamento del prezzo di acquisto, o della prima rata di esso in caso di rateazione.


### Art. 15

#### Cessioni a Cooperative agricole

1. Le cessioni a Cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati ed utilizzati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo stabilito dall'Ufficio tecnico erariale territorialmente competente, ridotto del 25 %.

### Art. 16


#### Terreni occupati da costruzioni abusive



- 14 -

Il Dirigente  
del Settore

1995





# Regione Puglia

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

1. I terreni che ritornano nella disponibilità della Gestione speciale della Riforma fondiaria a seguito di revoca o rinuncia e la cui destinazione agricola risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive, sono considerati - per le superfici interessate dall'abusivismo - non più utilizzabili a fini agricoli e, pertanto, alienabili ai sensi dell'articolo 11 della legge 386/1976 e della presente legge, indipendentemente dall'esito della pratica di sanatoria attivata presso il Comune competente.

### Art. 17

#### Classificazione beni di riforma fondiaria

1. Le modalità di classificazione dei beni di riforma fondiaria sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

### Art. 18

#### Beni ex Opera Nazionale Combattenti (O.N.C.) di riforma fondiaria


1. La disciplina contenuta nel presente titolo è estesa ai beni provenienti dalla Opera Nazionale Combattenti ed acquisiti al patrimonio della stessa per effetto delle leggi in materia di riforma fondiaria.

2. Fermo restando i diritti acquisiti in forza di norme di maggior favore, cessano di avere effetto gli articoli contenuti nel titolo II della Legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, così come modificata dalla Legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5 incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.

### Art. 19

#### Contenziosi in atto

1. I contenziosi relativi alla riforma fondiaria pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo i principi in essa contenuti.





# Regione Puglia

ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI  
SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO  
"GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

## TITOLO II

### ALIENAZIONI STRAORDINARIE

#### Art. 20

#### Elencazione immobili


Al fine di reperire le risorse necessarie all'avvio di una organica azione di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento a norma e reimpiego dei beni di proprietà, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i sottoelencati immobili a favore degli Enti a fianco di ciascuno indicati:

1. - complesso immobiliare sito in contrada "La Riccia" - Taranto al Comune di Taranto
2. - immobile "C.R.S.E.C." sito nel Comune di Grottaglie al Comune di Grottaglie
3. - immobile "Colonia marina ex G.I." sito in Giovinazzo al Comune di Giovinazzo o alla USL BA/2
4. - immobile "Colonia collinare ex G.I." sito in Mottola al Comune di Mottola
5. - immobile in località "Ceppano" in agro di Otranto al Comune di Otranto
6. - immobile "ex tabacchificio" sito in Corsi all Comune di Corsi
7. - immobile in località "Marina di Ginosa" al Comune di Ginosa
8. - immobile "ex tabacchificio" in "Marina di Ginosa" al Comune di Ginosa
9. - immobile in località "Dolcemorso" in agro di Mottola alla Comunità Montana della Murgia sud-orientale
10. - immobile in località "Rauccio" in agro di Lecce al Comune di Lecce



- 19 -

Il Dirigente  
del  
19



16



# Regione Puglia

## ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO "GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

### Art. 21

#### Prezzo e modalità pagamento

1. Le cessioni dei beni di cui all'articolo 20 saranno stipulate al prezzo determinato dall'UTE territorialmente competente o, relativamente ai beni provenienti dallo scioglimento dell'E.R.P.T., al maggior prezzo risultante dalla relazione di stima redatta dal tecnico nominato con Decreto del Presidente del Tribunale di Bari n.1238 in data 30.4.1996.

2. Il pagamento del prezzo, ove eccedente l'importo di £.600.000.000, potrà essere dilazionato a richiesta e per non più di 2/3 del suo ammontare, in n. 3 annualità, con maggiorazione dei relativi interessi legali e con esonero da iscrizione di ipoteca immobiliare.

3. Ove, per causa imputabile all'acquirente, alla stipula non si pervenga entro mesi sei dalla notifica del prezzo come sopra determinato, la Giunta regionale è autorizzata, previo preavviso ad adempiere entro i successivi mesi tre, ad alienare i beni di cui sopra mediante procedura concorsuale di gara pubblica.

### Art. 22

#### Reinvestimento proventi per idee d'impresa

1. I proventi delle alienazioni sono reinvestiti secondo un programma adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare al Demanio e Patrimonio.

2. Il cinquanta per cento dei proventi delle alienazioni è destinato ad interventi di riqualificazione patrimoniale mirata al riutilizzo di beni suscettibili di impiego in idee d'impresa nei seguenti settori;


- produzione beni in agricoltura, artigianato ed industria;
- fornitura di servizi alle imprese;
- fornitura di servizi per il turismo, fruizione dei beni culturali, tutela ambientale.

3. Le modalità e le condizioni di utilizzazione dei beni di cui sopra formeranno oggetto di apposita concessione d'uso da rilasciarsi, in favore delle imprese giovanili i cui progetti risulteranno ammessi a finanziamento pubblico, secondo le norme contenute nel disciplinare d'uso di cui all'art.17, comma 3 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27.



- 20 -

Il Dirigente Coordinatore  
del Settore Demanio e Patrimonio  
(Dott. Carlo Di Stefano)



17



234

# Regione Puglia

ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI  
SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO  
"GESTIONE SPECIALE DELLA RIFORMA FONDIARIA"

## Art. 23

### Accordi di collaborazione

1. Per la individuazione delle possibili opportunità esistenti nel territorio regionale connesse a forme di utilizzazione patrimoniale finalizzate alla creazione di nuove imprese, la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare accordi di collaborazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa indicate all'art.4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280

## Art. 24

### Norma finanziaria

1. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 sono istituiti i seguenti capitoli:

#### Entrata

cap. 4091150 Proventi alienazioni di cui all'art.20 (C.N.I.)

- Competenza	+ £. 10.000.000.000
- Cassa	+ £. 10.000.000.000

#### Spesa

cap. 3425 Spesa per interventi straordinari di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento e reimpiego di beni di proprietà regionale (C.N.I.)


- Competenza	+ £. 10.000.000.000
- Cassa	+ £. 10.000.000.000

Il Dirigente Coordinatore

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione

Consigliare il 4.9.98



18

- 21 -

IL PRESENTE DISERNO DI LEGGE  
SI COMPONE DI N. 21 PAGINE



IL COORDINATORE  
dell'Ufficio Legislativo Giunta Region.  
(Dr. Pasquale Rutigliani)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Rutigliani".

